



Associazione di protezione Ambientale a carattere nazionale, fondata nel 1977 e riconosciuta con decreto min. Ambiente del 26/05/87, ai sensi per gli effetti di cui all'art.13 L.349/1986. Associazione per la tutela e la vigilanza del patrimonio Faunistico Zootecnico Ambientale e Membro della commissione Tecnico Nazionale di Protezione degli animali di allevamento e di macello.

**CONVENZIONE TRA U.N. ENALCACCIA P.T. (Nucleo Guardie Eco-Zoofile) Ittico Venatorio
Ambientale
e il Comune di VITTORIA
PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO**

L'anno duemiladiciotto addì del mese di in Vittoria presso la sede del

FRA

COMUNE DI VITTORIA, che in seguito sarà chiamato Ente pubblico, partita IVA Codice Fiscale, rappresentato da..... nato a il nella qualità di Dirigente della Direzione Ecologia e Tutela del Patrimonio Ambientale

E

l'associazione di volontariato “**U.N. ENALCACCIA P.T.**”, sede legale via Roma n° 170, Comiso cod. fiscale 80004450880 rappresentata da Biscotto Rosario, in qualità di segretario Provinciale della Sezione Enalcaccia P.T. di Ragusa

PREMESSO

- che la Legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuale dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- che la Legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo alla individuazione dei bisogni ed al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi
- il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), approvato con R. Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni
- il Regolamento per l'esecuzione del TULPS e successive modificazioni
- la legge 12 giugno 1913, n. 611
- la legge 20 luglio 2004, n. 189

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1

L'Ente pubblico, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio le seguenti attività complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza:

- prevenzione e repressione delle infrazioni relative ai regolamenti locali e generali relativi alla difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- formazione ed informazione in materia di tutela del patrimonio ambientale ed a favore di un corretto rapporto uomo-natura;
- tutte quelle iniziative a difesa del patrimonio ambientale che si rendessero necessarie attivare con l'organizzazione del progetto di cui al testo riportato in allegato, facente parte integrante della presente convenzione;
- vigilanza ambientale, contrasto alle discariche abusive, all'abbandono dei rifiuti, tutela delle acque ed incendi boschivi, nonché tutte quelle iniziative a difesa del patrimonio ambientale che si rendessero necessarie.

Art.2

Per l'attività di volontariato, prevista nel presente Protocollo, s'intende, unicamente, l'attività prestata dagli associati, in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontariato fa parte, senza fini di lucro, anche indiretto. I rapporti che si instaurano per effetto del presente Protocollo attengono, esclusivamente il Comune e l'Associazione, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto, esclusivo o meno, con i singoli associati.

L'associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio comunale ad utilizzare i propri soci volontari che hanno ottenuto la nomina prefettizia a "Guardia Particolare Giurata".

Le Guardie Particolari Giurate di cui sopra (anche denominate Guardie Eco-Zoofile, Nucleo di Polizia Eco-Zoofila) oltre a svolgere i compiti sopra descritti si distingueranno per la:

- collaborazione e cooperazione con gli uffici competenti nello svolgimento delle loro attività che abbiano come oggetto la tutela ambientale;
- consulenza a favore di strutture pubbliche e private come a favore dei singoli cittadini che ne facciano richiesta in relazione a ogni tipo di tematica riguardante l'ambiente (mettendo a disposizione il proprio ufficio come meglio specificato nel successivo art. 6)

All'inizio delle attività, il responsabile della gestione del progetto, dell'Ente pubblico è il Signor..... e dell'organizzazione nella persona del signor Biscotto Rosario predispongono il programma operativo per la realizzazione del progetto di cui all'art.1.

Per la prestazione delle attività convenzionate l'associazione mette a disposizione tutte le Guardie Particolari Giurate.

Art.3

L'associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato di seguito riportato:

- N° 4 Mesi
- N° 96 Turni
- N° 2 Turni/giorno (ogni turno composto da due guardie), per 3 volte a settimana, dalle ore 4:00 alle ore 8:00 e dalle ore 20:00 alle ore 24:00.

e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall'Ente pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

Le giornate verranno preventivamente concordate con il Responsabile nominato dall'Ente Pubblico.

L'Ente pubblico è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente all'organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici, visite sul luogo di eventuali controlli posti in essere e colloqui con tutte le forze di polizia che abbiano partecipato ad attività di controllo assieme alle Guardie Eco-Zoofile Ittico Venatorio Ambientale.

Durante i servizi di pattuglia, eventuali anomalie di carattere tecnico ambientale, saranno opportunamente segnalate mediante relazioni, inoltrare alle competenti direzioni ed ai rispettivi organi giudiziari competenti.

Art.4

L'organizzazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche (partecipazione e superamento del corso della di formazione per Guardie Eco-Zoofile Ittico Venatorio Ambientale e nomina prefettizia a Guardia Particolare Giurata) necessarie allo svolgimento delle attività servizio o delle prestazioni specifiche.

Art.5

L'organizzazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art.4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, come da polizza stipulata con la compagnia di assicurazione.

Art.6

L'organizzazione garantisce l'utilizzo della propria sede legale ed operativa sita in Comiso, via Roma n° 170, oltre ai mezzi di trasporto propri di ciascuna Guardia Eco-Zoofila Ittico Venatorio Ambientale come di mezzi di trasporto propri dell'associazione. Il personale dell'associazione svolgerà servizio con la divisa prevista dal loro ordinamento, ove necessari ed ove ne siano provvisti secondo le norme in vigore.

Art.7

In dipendenza del principio di legalità, che sorregge la individuazione dei soggetti deputati ad accertare violazioni amministrative, con i poteri di cui all'art. 13 della L. 689/1981, l'attività di vigilanza si esercita attraverso opportuni verbali, sempre confermati da idonea documentazione fotografica. I verbali, redatti su modello da concordare con il Comando di Polizia Municipale, sono trasmessi al Comando di Polizia Municipale, che provvede alla notifica degli stessi per il proseguo del procedimento sanzionatorio.

Art. 8

L'Associazione si impegna a:

- a) rispettare quanto previsto dal presente protocollo;
- b) rispettare quanto definito in termini di modalità di prestazione dell'attività di vigilanza;
- c) mantenere riservati i dati economici, statistici, amministrativi e di qualunque altro tipo dei quali verrà a conoscenza in relazione all'effettuazione dell'attività;
- d) collaborare con l'Amministrazione comunale fornendo quanto richiesto dalla stessa ai fini dell'istruttoria dei procedimenti sanzionatori attivati;
- e) informare tempestivamente il Corpo della Polizia Municipale, e per conoscenza il Comune, di eventuali segnalazioni pervenute riguardanti violazioni riscontrate sul territorio comunale e relative alle materie oggetto della presente Intesa.

Art.9

Il presente protocollo viene stipulato tra le parti per un periodo di quattro mesi, a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione.

L'associazione svolgerà la propria attività nel territorio del Comune di Vittoria e della frazione di Scoglitti a titolo gratuito. Il Comune si impegna alla corresponsione a titolo di contributo della somma di € 6.500,00 per il servizio di cui all'art. 3.

Art.10

L'Ente pubblico si impegna a fornire supporti tecnici per divulgare congiuntamente informazioni circa gli obiettivi e l'attuazione del progetto di cui all'art.1.

Art.11

Annualmente, e comunque al termine della validità della convenzione se inferiore all'anno, i responsabili della gestione del progetto presentano agli enti di riferimento una relazione sull'attività oggetto della presente convenzione.

Art.12

Il presente protocollo ha validità dal **2018** al **2018** rinnovabile previo accordo preventivo tra le parti, 10 giorni prima la scadenza.

L'Ente pubblico può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L'organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Ente pubblico di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

Art.13

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.8, comma 1° della Legge 266/1991.

PER IL COMUNE
IL DIRIGENTE

PER LA ENALCACCIA
IL SEGRETARIO PROVINCIALE